



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO GIARDINI"
 Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
 Via Caselli, 58 65017 Penne (PE)
 Tel. / Fax 085 8279693
 PEO: peic82500l@istruzione.it - PEC: peic82500l@pec.istruzione.it
 C.F.91111560685 - C.M. PEIC82500L Cod. Univoco: UF7GY9
www.icgiardini.edu.it



Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "M. Giardini"
PENNE

OGGETTO: Richiesta di permesso breve ai sensi dell'art. 16 CCNL.

Il/la sottoscritto/a _____

In servizio in questo Istituto presso la Scuola _____

In qualità di: docente personale ATA

Con contratto a tempo: indeterminato determinato

CHIEDE

Alla S.V. n. ore ____ di permesso breve* dalle ore ____ alle ore ____ del giorno _____

<input type="checkbox"/> 1^ ora	<input type="checkbox"/> 2^ ora	<input type="checkbox"/> 3^ ora	<input type="checkbox"/> 4^ ora	<input type="checkbox"/> 5^ ora	<input type="checkbox"/> 6^ ora	<input type="checkbox"/> 7^ ora	<input type="checkbox"/> 8^ ora
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Per il seguente motivo _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che:

- recupererà le ore richieste entro i due mesi successivi;
- le ore richieste sono a recupero di ore già effettuate in data _____

Penne, _____ Firma _____

**Art. 16 del CCNL 2006/09*

c.1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

c.2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

c.3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

c.4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

c.5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Visto: si concede
 non si concede per i seguenti motivi: _____

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Camilla Medoro